Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1961, n. 684.

Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecento milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio 1959-60, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per il medesimo esercizio e, per l'esercizio 1960-61, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI —
TAVIANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 luglio 1961, n. 685.

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono iscriversi:

alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri;

alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, industriali, nautici e agrari;

alle Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale: i diplomati degli Istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli Istituti tecnici femminili, nonchè le diplomate della scuola di Magistero professionale per la donna;

alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;

alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, agrari, industriali e nautici;

all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli Istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri.

Art. 3.

Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, avviene in seguito ad appositi concorsi indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli di Facoltà, e secondo graduatorie risultanti dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione.

I singoli concorsi hanno luogo in unica sessione annuale presso le Facoltà, alle quali sia chiesta l'iscrizione.

Art. 4.

Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede se non sia trascorso almeno un anno accademico.

Art. 5.

E' abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La presente legge entra in vigore dall'anno accademico 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì, 21 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686.

Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.

Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.

I limiti di età per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni.

Art. 2.

Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.

Art. 3.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.

Art. 4.

Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

Art. 5.

Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1,

entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

Art. 6.

Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Art. 7.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.

Art. 8.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale è condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.

Art. 9.

I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti:

a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata;

b) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;

c) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 10.

Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente articolo 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 6, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.

Art. 12.

I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, lettera *b*), della presente legge.

Art. 13.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del prece-

dente articolo 1, vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonchè, a tutti gli effetti, l'anzianità del servizio prestato.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali, salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GIARDINA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 luglio 1961, n. 687.

Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957.

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato più favorevole.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì, 24 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 688.

Approvazione della nuova denominazione dell'« Asilo infantile Francesco Bolognini » in « Scuola materna sac. Francesco Bolognini », della trasformazione del fine del « Pio Luogo Bolognini » e del raggruppamento delle due Opere, con sede in Seriate (Bergamo).

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati: il cambiamento della denominazione dell'« Asilo infantile Francesco Bolognini », con sede in Seriate (Bergamo) in « Scuola materna sac. Francesco Bolognini » e relativo statuto; la trasformazione del fine del « Pio Luogo Bolognini », sito nella stessa località e relativo nuovo statuto; il raggruppamento delle citate Opere e relativo regolamento organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 689.

Erezione in ente morale dell'Istituzione « Casa Famiglia San Giuseppe », con sede in Oldaniga frazione del comune di Vimercate (Milano).

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituzione « Casa Famiglia San Giuseppe », con sede in Oldaniga frazione del comune di Vimercate (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 193. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 690.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Plebani Comendulli », con sede in Pumenengo (Bergamo).

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Plebani Comendulli », con sede in Pumenengo (Bergamo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 184. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 691.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Olgiate Olona (Varese).

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Olgiate Olona (Varese), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 692.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Carlo Borromeo in Riana di Monchio delle Corti (Parma) con la parrocchia di San Donnino in Casarola dello stesso Comune.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 7 settembre 1960, col quale, è stata disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Carlo Borromeo in Riana di Monchio delle Corti (Parma) con la parrocchia di San Donnino in Casarola dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 693.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, denominata « Istituto Casa-Famiglia S. Pio X », con sede in Venezia.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione, denominata « Istituto Casa-Famiglia S. Pio X », con sede in Venezia, e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 694.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Rocco in Valcieca di Palanzano (Parma) con la parrocchia di Santa Maria Assunta in Nirone dello stesso Comune.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 29 agosto 1960, col quale, è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Rocco in Valcieca di Palanzano (Parma) con la parrocchia di Santa Maria Assunta in Nirone dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 695.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in borgata Palmadula-Nurra del comune di Sassari.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 1° novembre 1957, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 14 marzo 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Borgata Palmadula-Nurra del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 178. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1961.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960, n. 806;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto, per il triennio 1961-1963, è composto come segue:

dott. Giuseppe Sapienza, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e dott. Enea Chiocchio, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Emilio Ricci, revisore effettivo, e dott. Enrico Marinelli, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

dott. Franco Lucarella, revisore effettivo, e signor Mario Stefanelli, revisore supplente, in rappresentanza del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(4862)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze n. 9655 in data 22 aprile 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per dimissioni dell'avvocato Paolo Mannocci rappresentante dell'Unione industriale pratese in seno alla suddetta Commissione provinciale con il dott. Carlo Brunori;

Vista la lettera datata 27 marzo 1961 dell'Unione industriale pratese con cui si richiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carlo Brunori è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze quale rappresentante della Unione industriale pratese in sostituzione dell'avv. Paolo Mannocci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1961.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento del Territorio di Trieste;

Considerato che il dott. Luigi Tarentini Troiani direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto direttore nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dottore Alfredo Sorrentino assegnato alla Direzione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alfredo Sorrentino direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste è chiamato a far parte in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste in sostituzione del dott. Luigi Tarentini Troiani trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/65 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 della Convenzione, dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano a Mare nella rete urbana di Arma di Taggia, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 16 febbraio 1961, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 3c/65 relativo all'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 della Convenzione, dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano a Mare nella rete urbana di Arma di Taggia, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 della Convenzione, dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano a Mare nella rete urbana di Arma di Taggia, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/65 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 della Convenzione, dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano a Mare nella rete urbana di Arma di Taggia, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(4868)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1961.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare succursali del proprio Magazzino generale concessa con decreto ministeriale 28 giugno 1952 alla Società I.M.M.A. - Immobiliare mantovana magazzini agricoli e riduzione a L. 1.000.000 dell'ammontare della cauzione dovuta dalla stessa società per l'esercizio del Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1952, che autorizza la Società I.M.M.A. - Immobiliare mantovana magazzini agricoli ad istituire ed esercitare in Mantova un Magazzino generale, quale stabilimento principale, per il deposito e la conservazione di cereali

derivati, nonchè le succursali di Bigarello, Castelgoffredo, Castiglione delle Stiviere, Medole, Moglia, Poggio Rusco, Quingentale, Roverbella, San Benedetto Po, Sermide;

Vista l'istanza con la quale la suddetta Società chiede la revoca dell'autorizzazione alla gestione delle succursali anzidette;

Viste le deliberazioni n. 31 del 16 febbraio e n. 164 del 25 maggio 1961 con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova esprime parere favorevole rispettivamente per la revoca della autorizzazione per la gestione delle succursali di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1952 e per la riduzione della cauzione da L. 6.000.000 a L. 1.000.000;

Ritenuto opportuno disporre che la cauzione di cui trattasi sia ridotta in tale misura;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione a esercitare le succursali di Bigarello, Castelgoffredo, Castiglione delle Stiviere, Medole, Moglia, Poggio Rusco, Quingentale, Roverbella, San Benedetto Po, Sermide del proprio Magazzino generale, concessa alla Società I.M.M.A. - Immobiliare mantovana magazzini agricoli, con stabilimento principale in Mantova, con il decreto ministeriale 28 giugno 1952, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'ammontare della cauzione dovuta dalla Società suddetta è ridotta da L. 6.000.000 (seimilioni) a lire 1.000.000 (unmilione), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4881)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.

Revoca dell'autorizzazione a gestire in Piacenza Magazzini generali concessa con decreto ministeriale 3 dicembre 1949 alla S.p.A. Unione agraria piacentina, ora S.p.A. Immobiliare piazzale Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1949, con il quale l'Unione agraria piacentina S.p.A. è stata autorizzata ad istituire e gestire in Piacenza magazzini generali per il deposito di merci e derrate agricole, nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 347 del 12 giugno 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza ha comunicato che la S.p.A. Unione agraria piacentina si è trasformata in S.p.A. Immobiliare piazzale Roma, con statuto e ragione sociale non più diretti alla gestione di magazzini generali;

Vista l'istanza in data 22 maggio 1961, con la quale la S.p.A. Immobiliare piazzale Roma, già Unione agraria piacentina S.p.A., chiede che sia revocata l'autorizzazione a gestire Magazzini generali;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione a gestire in Piacenza Magazzini generali concessa con decreto ministeriale 3 dicembre 1949, alla S.p.A. Unione agraria piacentina, ora S.p.A. Immobiliare piazzale Roma.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia artigiana di Chiesanuova, con sede in Chiesanuova di Prato (Firenze), e nomina del Commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata alla Società cooperativa edilizia artigiana di Chiesanuova, con sede in Chiesanuova di Prato (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edilizia artigiana di Chiesanuova, con sede in Chiesanuova di Prato (Firenze), costituita in data 5 ottobre 1955 con atto n. 19389 di repertorio del notaio dott. Luigi Bettini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Marcello Fazzini, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Pax et Labor », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 luglio 1961, il dott. Decio Spinelli è nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Pax et Labor », con sede in Roma, già sciolta con decreto ministeriale 10 settembre 1958.

(4843)

Annullamento del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa agricola « Agricola piccoli proprietari e agricoltori », con sede in Portalbera (Pavia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1961, si annulla il precedente provvedimento, di cui al n 19 del decreto ministeriale in data 22 giugno 1960, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « Agricola piccoli proprietari e agricoltori », con sede in Portalbera (Pavia).

(4844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Farmacologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(4918)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Gioietta Ciani, nata a Pavia il 4 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università « Bocconi » di Milano, il 10 ottobre 1951

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università « Bocconi » di Milano.

(4602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso di cambi del 2 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,61	601,50	602 —	602,10	599 —	601,56	601,75	601,70	601,62	601,50
Fr. Sv.	143,74	143,63	143,62	143,62	143,55	143,66	143,595	143,70	143,66	143,65
Kr. D.	89,69	89,80	89,85	89,89	89,75	89,74	89,90	89,70	89,75	89,70
Kr. N.	86,65	86,80	86,82	86,85	86,85	86,73	86,81	86,70	86,73	86,75
Kr. Sv.	120,31	120,39	120,35	120,36	120,35	120,35	120,34	120,35	120,34	120,35
Fol.	172,66	172,71	172,74	172,69	172,65	172,69	172,70	172,05	172,69	172,70
Fr. B.	12,45	12,4675	12,4730	12,47	12,47	12,47	12,466	12,45	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,65	126,65	126,64	126,65	126,66	126,65	126,65	126,66	126,65
Lst.	1733,31	1737,15	1737,45	1737,95	1737,25	1734,52	1737,65	1734,55	1734,70	1737,30
Dm. occ.	155,84	155,72	155,72	155,69	155,565	155,78	155,715	155,80	155,78	155,70
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,065	24,0575	23,98	24,06	24,056	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,55	21,58	21,60	21,61	21,60	21,57	21,56	21,57	21,58	21,57

Media dei cambi del 2 agosto 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,85
Id. 3,50 % 1902	91,70
Id. 5 % 1935	105,75
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % 1936	102,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,925
1 Franco svizzero	143,607
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	86,83
1 Corona svedese	120,35
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1737,80
1 Marco germanico	155,702
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,585

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 luglio 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Mantova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 12 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti nella città capoluogo di Provincia e nelle altre località della provincia di Mantova.

Il Ministro: Sullo

(4762)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Vicenza, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 giugno 1960 per i dipendenti da aziende artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

Il Ministro: Sullo

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Vicenza, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 20 gennaio 1960 per il trattamento normativo e salariale dei dipendenti dalle aziende artigiane della concia della provincia di Vicenza.

Il Ministro: Sullo

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Vicenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 22 dicembre 1959 per gli operai dipendenti da latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza.

2. — Contratto collettivo di lavoro 22 dicembre 1959 per gli impiegati dipendenti da latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza.

Il Ministro: Sullo

(4757)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 luglio 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° giugno 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per l'industria metalmeccanica, relativo alla istituzione della indennità di sottosuolo nella provincia di La Spezia.

2. — Accordo 14 aprile 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per l'industria metalmeccanica, da valere per i lavoratori addetti al sottosettore delle demolizioni navali di La Spezia.

3. — Accordo 12 febbraio 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per l'industria metalmeccanica, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono, da valere per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche nel comune di La Spezia.

4. — Accordo 15 dicembre 1959 di aggiornamento dell'accordo provinciale 6 agosto 1956 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di picchettaggio, carenaggio e coloritura navi della provincia di La Spezia.

Il Ministro: Sullo

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 luglio 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo del 19 gennaio 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959 per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono, da valere per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro nel comune di La Spezia.

Il Ministro: Sullo

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 luglio 1961) il Bollettino n. 28 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 14 luglio 1960 per l'aggiornamento del contributo da versare alla Cassa edile dagli imprenditori e dai lavoratori dell'industria edilizia della provincia di La Spezia.

Il Ministro: Sullo

(4758)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 luglio 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Pisa, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 7 luglio 1960 per il personale addetto alla perforazione e ricerca di vapore nella provincia di Pisa.

Il Ministro: Sullo

(4760)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 luglio 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Perugia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 9 novembre 1955 per gli operai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Perugia.

2. — Accordo salariale 10 giugno 1959 per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Perugia.

3. — Accordo salariale 8 dicembre 1955 per i dipendenti da aziende artigiane barbieri esercenti nel comune di Perugia.

Il Ministro: SULLO

(4764)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Rovigo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 24 giugno 1960 sulle tariffe salariali da valere per gli operai tecnici, addetti alla trebbiatura durante la campagna 1960, alle dipendenze delle aziende esercenti macchine agricole per conto terzi della provincia di Rovigo.

Il Ministro: SULLO

(4765)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 giugno 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Macerata, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1960, per i lavoratori a domicilio di cesti, rivestimenti damigiane, chiodatura imballaggi ortofrutticoli, dipendenti da aziende artigiane della provincia di Macerata.

2. — Contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1960 per la regolamentazione del lavoro a domicilio della industria delle corone da rosario della provincia di Macerata.

Il Ministro: SULLO

(4763)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 luglio 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Alessandria, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 3 marzo 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Alessandria.

2. — Contratto di lavoro 31 agosto 1959 aggiuntivo al Contratto provinciale 3 marzo 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Alessandria.

Il Ministro: SULLO

(4761)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 luglio 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Piacenza, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1960 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane in tutto il territorio della provincia di Piacenza;

2. — Accordo aggiuntivo che costituisce parte integrante del contratto collettivo di lavoro provinciale per i dipendenti delle aziende artigiane in tutto il territorio della provincia di Piacenza, firmato il 1° agosto 1960.

Il Ministro: SULLO

(4892)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 15 febbraio 1960 per il rinnovo e la modifica del Contratto collettivo provinciale di lavoro per i salariati agricoli della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 22 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 19 ottobre 1959 da valere per i lavoratori barbieri « uomini e donne » di Crema e circondario.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 20 luglio 1960 per gli addetti ai lavori di trebbiatura dei cereali e dei semi per l'annata 1960 nella provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 25 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 14 ottobre 1959 per i lavoratori della provincia di Cremona addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino durante la campagna vinicola.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 15 febbraio 1960 per la determinazione della tariffa oraria dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 20 maggio 1960 integrativo all'Accordo nazionale 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

(4759)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di centoventi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoventi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare, ed abbiano una statura non inferiore a cm. 160 ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 30 novembre 1961.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere, dopo il loro congedamento agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento dell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 100.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo). 55 punti per la seconda categoria (buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria (sufficiente);

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abili arruolati » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse, con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per la ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo nel ruolo servizi della Aeronautica, col grado raggiunto.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti

corsi e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, s'ante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai nn. 1), 2), 3; e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1 luglio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Registro n. 27 Difesa-Aeron., foglio n. 214. — LAZZARINI

ALLEGATO n. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° rep. - 5ª Divisione concorsi - ROMA.

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . .
(provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . . .
provincia di . . . . via . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . . nell'anno . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . . ;

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . di . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In particolare l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni 5 con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza, o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

ALLEGATO n. 2

Comune di . . . .

Atto di assenso
(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . . . e questo di . . . . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il signor (1) . . . .
del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . li . . . .

Il dichiarante . . . .

Il sindaco . . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(4684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 14 marzo 1961, n. 1394, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di condotta medica vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1960;

Viste le proposte formulate nelle rispettive competenze del prefetto di Mantova, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 nonchè l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di condotta medica, di cui in narrativa, è così costituita:

Presidente:
Austria dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Benedini prof. Eros, primario chirurgo Istituto ospedaliero « Carlo Poma », di Mantova;

Alessio prof. Francesco, primario medico Istituto ospedaliero « C. Poma », Mantova;

Fiaccadori dott. Sergio, medico condotto del comune di Virgilio.

Il dott. Aldo Fichera, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Mantova.

Mantova, addì 12 luglio 1961

Il medico provinciale: POLITANO

(4993)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2141 del 30 maggio 1960, col quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Laterza;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, costituita con decreto numero 3945 del 25 gennaio 1961;

Riscontrata la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso in narrativa specificato:

1. Guglielmo Teresa	punti 52,49	su 100
2. Ricci Chiara Flora	» 52,13	»
3. Stanzani Anna	» 52,09	»
4. Mio Rina	» 51,26	»
5. Ponzini Luigia	» 48,93	»
6. Ritelli Clelia	» 48,55	»
7. Rubino Berta	» 47,71	»
8. Pietroforte Anna	» 47,59	»
9. Passiatore Carmela	» 47,50	»
10. Vernaglione Anna	» 47,40	»
11. Stacciolі Erina	» 46,31	»
12. Gisonna Maria	» 45,48	»
13. Aloisi Carmela	» 43,40	»
14. Leo Anna	» 42,45	»
15. Castrignanò Vincenza	» 41,32	»
16. Di Preso Anna	» 40,91	»
17. Antonante Anna	» 36,25	»
18. Negri Angela	» 35,61	»
19. Teruggi Rosa	» 35,31	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Laterza.

Taranto, addì 18 luglio 1961

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2662 in data 18 luglio 1961, col quale viene approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Laterza, bandito con decreto n. 2141 del 30 maggio 1960;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Guglielmo Teresa, prima classificata nella graduatoria di merito, viene dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Laterza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio del comune di Laterza.

Taranto, addì 18 luglio 1961

Il medico provinciale: TEDESCHI

(4727)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero, in data 14 giugno 1961, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Considerato che tra i candidati idonei il dott. Luigi De Angelis risulta invalido di guerra e nelle condizioni di poter beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Considerata la situazione risultante nei singoli Comuni di cui al presente concorso per quanto riguarda la copertura della percentuale dei posti riservati agli invalidi di guerra;

Ritenuto, pertanto, che al dott. Luigi De Angelis spetta il collocamento, a norma della citata legge 3 giugno 1950, n. 375;

Vista la rinunzia del dott. Giuseppe Capomolla in data 8 luglio 1961;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, nonchè le altre disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Guerrisi Aldo: Cittanova, 2ª condotta Centro;
2) Catizzone Luigi: Villa S. Giovanni, Cannitello;
3) Milicia Rosario: Bagnara, 2ª condotta Centro;
4) Marrapodi Antonio: San Luca, Centro;
5) Mittica Domenico: Ardore, 1ª condotta Centro;
6) De Angelis Luigi: S. Lorenzo, frazione S. Pantaleone.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 14 luglio 1961

Il medico provinciale: LANIA

(4748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 469 del 31 dicembre 1959, rettificato con decreto n. 4328 del 12 aprile 1960 relativo al concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla stessa Commissione, relativa a settanta concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Baldrighi Vincenzo . . . punti 53,830 su 100
2. Parziale Alfredo . . . . . » 52,651 »
3. Piazza Camillo . . . . . . » 52,600 »
4. Nava Francesco . . . » 52,264 »
5. Cerati Aldo . . . . . » 51,353 »
6. Negri Ugo . . . . . » 51,326 »
7. Viganò Sergio . . . » 51,137 »
8. Colombo Ezio . . . . . » 50,916 »
9. Dami Giorgio . . . . . . » 50,887 »
10. Bonaria Alberto . . . . » 50,032 »
11. Zani Pietro . . . . . » 49,816 »
12. Agosti Giuseppe . . . . . » 48,495 »
13. Guideri Guido . . . . » 48,431 »
14. Pietrasanta Giuseppe . . . . . » 48,231 »
15. Schiani Mario . . . . » 48,221 »
16. Orlandi Loredano . . . . . » 47,856 »
17. Schiuma Federico . . . . . » 47,512 »
18. Torelli Antonio . . . . . » 47,460 »
19. Beer Eugenio . . . . . » 47,237 »
20. Pedrini Paolo . . . . . » 46,470 »
21. Pennati Ernesto . . . . . . » 46,341 »
22. Stefanini Urbano . . . . . » 46,250 »
23. Negri Angelo . . . . . » 46,086 »
24. Leonarduzzi Mario . . . . . » 46,035 »
25. Scotti Remo . . . . » 45,993 »
26. Ponzetto Mario . . . . . . » 45,850 »
27. Bovera Fulvio . . . . . . » 45,843 »
28. Rossi Renato . . . . . » 45,728 »
29. Raggi Mario . . . . » 45,460 »
30. Vercesi Italo . . . . . . » 45,440 »
31. Zanini Lamberto . . . . . . » 45,357 »
32. Capelli Lucio . . . . . . » 45,250 »
33. Nai Giacomo . . . . . . » 45,100 »
34. Miritello Luigi . . . . . » 45,049 »
35. Ballarino Mario . . . . . . » 44,795 »
36. Paleari Giuseppe . . . . . . » 44,434 »
37. Vittori Natalino . . . . . » 44,330 »
38. Franchini Bruno . . . . . » 44,266 »
39. Campanelli Michele » 44,015 »
40. Chimina Alberto, nato 27 aprile 1929 » 44,000 »
41. Gilardoni Onorato, nato 25 novembre 1929 . . » 44,000 »
42. Belluzzo Antonio . . . » 43,984 »
43. Rota Giovanni . . . » 43,950 »
44. Stella Enrico . . . . punti 43,932 su 100
45. Mariani Luciano . . . . . . » 43,420 »
46. Biassoni Luciano . . . . . » 43,191 »
47. Mazza Pierangelo . . . . . » 43,064 »
48. Bulli Giancarlo . . . . . . » 42,955 »
49. Cacopardi Pasquale . . . . . » 42,947 »
50. Ciccarelli Giuseppe . . . . . » 42,930 »
51. Montanari Gabriellino . . . . » 42,563 »
52. Guardamagna Luigi . . . . . » 42,535 »
53. Fea Giorgio . . . . » 42,170 »
54. Torrigiani Gaetano . . . . . » 41,787 »
55. Simoni Italo . . . . » 41,666 »
56. Bo Vittorio . . . . » 41,564 »
57. Giovannelli Aldo . . . . . . » 40,760 »
58. Curti Paride . . . . » 40,665 »
59. Milana Francesco . . . . . . » 40,299 »
60. Chiappano Silvio . . . . . . » 40,162 »
61. Nicoli Walter . . . . . . » 39,556 »
62. Tonghini Maurizio . . . . . . » 39,535 »
63. Raimondi Mario . . . . . . » 38,729 »
64. Grecchi Giovanni . . . . . . » 38,535 »
65. Venuti Vittorio . . . . . . » 37,844 »
66. Fiamenghi Giuseppe . . . . . » 36,828 »
67. Milanesi Italo . . . . . . » 35,767 »
68. Pirola Pietro . . . . . . » 35,659 »
69. Corsi GianLuca . . . . . . » 35,610 »
70. Ballestrini Luciano . . . . . » 35,165 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 15 luglio 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 7337 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso, per titoli ed esami, e sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno segnati:

1) Baldrighi dott. Vincenzo, Consorzio Villanova del Sillaro-Massalengo;

2) Parziale dott. Alfredo, Consorzio Cavenago d'Adda-Mairago;

3) Piazza dott. Camillo, Agrate Brianza;

4) Nava dott. Francesco, Macherio;

5) Cerati dott. Aldo, Melzo;

6) Negri dott. Ugo, Consorzio Caselle Lurani-Castiraga Vidardo-Marudo-Valera Fratta;

7) Viganò dott. Sergio, Consorzio Meleti-Cornovecchio-Maccastorna.

I sindaci dei Comuni e dei Consorzi interessati sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 15 luglio 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

(4729)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.